



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE - Viale Regina Margherita, 0831/568113,
www.guardiacostiera.gov.it/brindisi

ORDINANZA n° 3 /2017

**APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DELL'APPRODO TURISTICO DELLA
MARINA DI BRINDISI"**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

VISTO l'atto di concessione demaniale n° 02/2000, rilasciato dall'Autorità Portuale di Brindisi in data 20.12.2000, in favore della "Bocca di Puglia S.p.A. (P.I. 01871430748), con sede in Brindisi alla Via Dardanelli n° 2, scadente in data 19.12.2030, relativa alla realizzazione, all'occupazione e al mantenimento di un'area demaniale marittima nell'ambito portuale di Brindisi della superficie a terra di 36761 mq e 84581 mq di specchio acqueo, per la gestione di un approdo turistico denominato "Marina di Brindisi;

VISTA l'istanza in data 21.05.2014 della Società "Bocca di Puglia S.p.A." tesa ad ottenere l'approvazione del regolamento di servizio dell'approdo turistico "Marina di Brindisi";

VISTA la nota n° 0007757 datata 27.08.2015 con la quale l'Autorità Portuale di Brindisi ha espresso parere favorevole all'adozione del regolamento proposto dalla società concessionaria, previa osservanza di alcune prescrizioni;

VISTI i fogli prot. n. 02.02.31/16398/Tec in data 28.09.2015, prot. n. 02.02.31/20467/Tec in data 03.12.2015, con i quali questa Capitaneria di porto, nell'ambito del proprio parere di competenza sotto il profilo istituzionale della sicurezza della navigazione e portuale, ha chiesto alla Società "Bocca di Puglia" di apportare talune modifiche/integrazioni al documento;

VISTA l'istanza in data 13.01.2016 della Società "Bocca di Puglia S.p.A.", con la quale è stato trasmessa la versione aggiornata del regolamento di servizio dell'approdo turistico "Marina di Brindisi", in linea con le modifiche richieste;

VISTI i successivi fogli prot. n. 02.02.31/9703/Tec in data 13.06.2016, prot. n. 02.02.31/18170/Tec in data 24.10.2016 e prot. n. 02.02.31/1024/Tec in data 20.01.2017 di questa Capitaneria di porto;

VISTO il piano di raccolta dei rifiuti vigente nell'ambito del porto di Brindisi;

VISTO l'articolo 105 del D. Lgs. 112/98;

VISTO il D.P.C.M. 21/12/1995;

VISTA la Legge 27.12.1977 n. 1085 di ratifica ed esecuzione della "Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare" denominata "COLREG 72";

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";

VISTO il Decreto 29 luglio 2008 n° 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTA la Legge n° 979 del 31/12/1982 recante "Disposizioni per la difesa del mare";

VISTO il D.Lgs. 151/2006 " Testo Unico in materia ambientale";

VISTA la legge n° 616/1962 recante "Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare";

VISTO il DPR 435/1991 recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

RITENUTO necessario dover disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito del suddetto approdo turistico sotto l'aspetto della sicurezza della navigazione e portuale nonché quello relativo alla tutela dell'ambiente marino allo scopo di scongiurare atti o fatti che possano provocare un inquinamento;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli artt.17, 28, 30, 68, 81, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO 1

E' approvato il regolamento dell'approdo turistico "Marina di Brindisi", allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante, che entra in vigore dalla data odierna.

ARTICOLO 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/brindisi nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

ARTICOLO 3

Al contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non integri gli estremi di un reato e/o un più grave reato, si applicheranno autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e qualora l'infrazione venisse commessa da unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 171/2005 n° 171, ovvero ai sensi della vigente normativa applicabile in materia.

Brindisi,

27 GEN. 2017

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Salvatore MINERVINO



REGOLAMENTO APPRODO TURISTICO

“MARINA DI BRINDISI”

DEFINIZIONI

- per ‘**Approdo Turistico**’ si intende il compendio costituito da aree private ed aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato in Brindisi, Località Seno Bocche di Puglia, meglio descritto ed individuato negli Atti di cui all’articolo 1, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.
- per ‘**Società**’ si intende la società Bocca di Puglia S.p.A. con sede legale in Brindisi;
- per ‘**Personale**’ si intendono tutti i soggetti: dipendenti, terzi incaricati dalla Società, collaboratori, consulenti o fornitori della Società, addetti alle diverse attività di gestione dell’Approdo Turistico e resi opportunamente riconoscibili ed identificabili a mezzo di divise o distintivi o tessere nominative o altri inequivocabili segni di riconoscimento.
- per ‘**Cliente**’ si intende la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nell’Approdo Turistico (posto barca, magazzino, box, posto auto, fondo commerciale, etc) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell’ambito dell’Approdo Turistico ovvero si trovi per qualsiasi titolo o ragione all’interno dell’area in concessione;
- per ‘**unità**’ si intende il natante o l’unità da diporto, a vela e/o a propulsione meccanica;
- per ‘**specchio acqueo**’ si intende la superficie di bacino protetto dall’Approdo Turistico, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all’ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza;
- per ‘**pontile**’ si intende la struttura interna dell’Approdo Turistico, galleggiante o fissa, destinata all’accosto e all’ormeggio delle unità;
- per ‘**banchina**’ si intende la struttura interna dell’Approdo Turistico, fissa e delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all’accosto ed all’ormeggio delle unità, al transito di persone e mezzi, e quale appoggio per la radice dei pontili;
- per ‘**posto barca**’ s’intende la porzione dello specchio acqueo, usualmente a forma rettangolare, adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all’ormeggio di un’unità;
- per ‘**Autorità Competenti**’ si intendono le Forze dell’Ordine, la Capitaneria di Porto, l’Autorità Portuale e gli Organi dell’Amministrazione dello Stato tutti.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

La Società esercita direttamente l'Approdo Turistico, in virtù dell'Atto di Concessione Demaniale n. 02/2000 del Registro Atti, n. 02/2000 del Registro delle Concessioni e n. 96 serie III del Repertorio Atti, rilasciato dall'Autorità Portuale di Brindisi in data 20 dicembre 2000.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli specchi acquei e alle strutture compresi nei limiti di cui al comma precedente e si applica a tutti i Clienti ed utilizzatori dell'Approdo Turistico.

Le disposizioni che seguono sono state redatte in armonia con le norme di legge e/o regolamenti e/o ordinanze emanate dalle differenti Autorità/Enti competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento. Il Cliente non è, comunque, esonerato dalla conoscenza e dall'applicazione delle predette norme di legge/regolamento/ordinanze vigenti, le quali hanno, pertanto, sempre priorità nell'applicazione, in caso di eventuale contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nell'Approdo Turistico "Marina di Brindisi", in località "Seno Bocche di Puglia" nel Comune di Brindisi, d'ora in avanti indicato anche come "Approdo Turistico" o semplicemente "Approdo".

La Società provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione dell'Approdo Turistico, direttamente o per il tramite di terzi, nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Articolo 3 - Rispetto del Regolamento

Ferme restando le competenze delle Autorità Competenti, la Società si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento - in accordo con le prescrizioni del suddetto Atto di Concessione e con le previsioni normative applicabili nonché previa approvazione delle Autorità Competenti - al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'Approdo Turistico.

Articolo 4 - Pubblicità del Regolamento

La Società potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area dell'Approdo Turistico e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque, acceda o si trovi nelle aree dell'Approdo Turistico è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza del presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto ed accettato, senza possibilità di eccezione o riserva, al momento stesso dell'accesso all'Approdo Turistico e/o utilizzo di servizi, strutture o unità immobiliari.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nell'Approdo Turistico, la Società potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni,

raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori dell'Approdo Turistico medesimo.

Articolo 5 - Obblighi del Cliente

Il Cliente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi, del Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle eventuali disposizioni ed istruzioni impartite dalla Società.

Il Cliente è altresì tenuto a predisporre idonee misure per proteggere se stesso ed i propri beni da furti, incendi, danneggiamenti e simili.

Il Cliente dovrà, a propria cura e spese, mantenere sempre in efficienza sotto il profilo della sicurezza, in modo da non costituire pericolo per se o per le altre unità.

Tutte le unità che entreranno nell'Approdo Turistico dovranno essere assicurate per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e per i rischi contro l'incendio.

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Società, che potrà richiederne l'integrazione di valore, ove ritenuta inadeguata dalla stessa.

In caso di assenza di copertura assicurativa o di insufficienza del valore assicurato, la Società potrà negare l'accesso nell'ambito dell'Approdo Turistico.

Articolo 6 – Limitazione di responsabilità della società

Ciascun utente è tenuto al rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento. Viceversa, un Utente non può invocare alcuna responsabilità della Società in caso di violazione del presente regolamento da parte di un altro Utente, diverso dal personale o dagli incaricati del cui operato la Società debba rispondere. In ogni caso, la Società non risponde di eventuali furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalici, agenti atmosferici, eventi straordinari di ogni tipo ed infortuni a persone o cose che dovessero verificarsi nell'ambito dell'Approdo Turistico, anche a bordo delle unità o nelle unità immobiliari dell'Approdo Turistico stesso. Analogamente non risponde di furti di unità, o parti di esse, o altri beni nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'Approdo Turistico.

Articolo 7 – Sanzioni

Le eventuali inosservanze da parte dei Clienti, rilevate e contestate dal Personale, saranno immediatamente comunicate alla Società, che, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge, ne darà opportuna segnalazione alle Autorità Competenti.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalle Competenti Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Società.

Articolo 8 - Attività commerciali e artigianali

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale nell'ambito dell'Approdo Turistico, anche a bordo o a mezzo di unità.

Sono escluse dal divieto di cui al comma precedente le attività commerciali attinenti all'esercizio dell'Approdo Turistico effettuate direttamente o indirettamente dalla Società, o comunque dalla Società espressamente autorizzate, nelle aree appositamente destinate a tale scopo. La Società potrà di volta in volta imporre vincoli e limitazioni, ovvero richiedere il rispetto di eventuali prescrizioni anche aggiuntive rispetto a quelle minime di legge. Infine potrà addebitare ed esigere il pagamento di eventuali oneri, spese o corrispettivi a fronte delle autorizzazioni concesse.

Articolo 9 - Disciplina degli ormeggi

L'assegnazione degli ormeggi alle Unità da Diporto e la determinazione dei relativi criteri di assegnazione è di competenza della Società.

Articolo 10 - Piano degli ormeggi

La Società identifica i Posti Barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine dell'Approdo Turistico.

La Società provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormeggi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del Cliente, i dati identificativi dell'unità all'ormeggio ed ogni altra utile informazione.

Ciascun Cliente è tenuto a fruire del Posto Barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove. Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra Posto Barca e Cliente, sia tra quest'ultimo ed unità ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal Cliente alla Società e da questa riportati nel Piano degli Ormeggi.

La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi, previo nulla-osta delle competenti Capitaneria di Porto e Autorità Portuale, ovvero potrà ordinare il movimento delle unità per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie o su disposizioni delle Autorità Competenti.

Le unità non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca nella seguente tabella:

CLASSE	LUNGHEZZA mt.	LARGHEZZA mt.
I	6.00	3.00
II	7.00	3.50
III	8.00	3.50
IV	9.00	3.50
V	10.00	4.00
VI	11.00	4.00
VII	12.00	4.50
VIII	13.00	4.50

IX	14.00	4.50
X	15.00	5.00
XI	16.00	5.00
XII	17.00	5.00
XIII	18.00	5.50
XIV	19.00	5.50
XV	20.00	6.00
XVI	21.00	6.00
XVII	22.00	6.00
XVIII	23.00	6.00
XIX	24.00	6.00
XX	25.00	6.50
XXI	26.00	6.50
XXII	27.00	6.50
XXIII	28.00	6.50
XXIV	29.00	6.50
XXV	30.00	7.50
XXVI	35.00	8.50
XXVII	60,00	12,00

Le unità all'ormeggio non dovranno superare il limite massimo consentito per "l'air draft", pari a mt. 48,90, giusta carta degli ostacoli di aerodromo – OACI tipo B – Tav. 03, redatta dalla Società "Aeroporti di Puglia S.p.A." di gestione dell'aeroporto di Brindisi.

In ogni caso le dimensioni dell'unità ormeggiata, inclusi i parabordi, non possono eccedere le correlate dimensioni della categoria dello specchio acqueo del relativo posto barca. Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del Cliente e daranno luogo ai provvedimenti che la Società riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento dell'Approdo Turistico, nell'interesse della generalità dei Clienti, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente inadempiente.

Articolo 11 - Limitazioni di accesso

La Società avrà la facoltà di limitare temporaneamente o comunque di disciplinare in modo particolare l'accesso dei Clienti a determinate porzioni dello specchio acqueo e/o delle aree a terra dell'Approdo Turistico, per l'effettuazione di lavori, per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private o per altre ragioni connesse al funzionamento e all'utilizzo anche commerciale dell'Approdo Turistico.

I Clienti sono tenuti al rispetto di tali limitazioni o discipline temporanee.

Articolo 12 - Regole per l'ormeggio

A cura del relativo Cliente, le Unità all'ormeggio nell'Approdo Turistico devono:

- essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini di sicurezza della navigazione;
- essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'unità, di cavi di idonea dimensione, robustezza ed in ottimo stato insieme ad un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione. E' vietato ormeggiarsi ai pontili o alle banchine con le cime di salpamento delle catenarie.

Ogni unità dovrà essere ormeggiata, a cura del relativo comandante od Utente, a regola d'arte con cavi di idonea dimensione e robustezza e dovrà essere protetta con adeguati e sufficienti parabordi su entrambi i lati. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi d'ormeggio, così come del loro stato di usura. Il Cliente è responsabile della sicurezza della propria unità rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi d'ormeggio, così come del loro stato di usura.

Le cime di collegamento tra catenarie e bitte devono essere utilizzate esclusivamente per recuperare l'ormeggio di prua. E' fatto divieto di avvolgerle alle bitte ed alle galloce di bordo. Ogni Utente deve assicurare alla catena un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Le cime di ormeggio di poppa devono essere di proprietà dell'Utente.

Le unità all'ormeggio nell'Approdo Turistico devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre mantenute in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e dei suoi dipendenti.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo dell'Approdo Turistico. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al Cliente, il quale se ne assume la responsabilità.

I Clienti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla Società e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

E' vietato mantenere sporgenze di bordo.

L'ormeggio di fianco ai pontili e/o alle banchine sarà ammesso soltanto previa autorizzazione del Personale e comunque nelle aree dove l'attracco può essere eseguito con questa modalità.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Il Cliente, il suo equipaggio o il custode delle unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Articolo 13 - Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che entrino nell'Approdo Turistico devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento e conformi alle prescrizioni emanate al riguardo dalle Competenti Autorità.

La Società, qualora sussistano fondati motivi, potrà richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dall'Approdo Turistico, in particolare per periodi di lunga durata, i Clienti che lasciano la propria unità al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì comunicare per iscritto alla Società il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora un'unità si trovi in stato d'abbandono o corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente il Cliente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se questi non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità, a discrezione della Società, potrà essere spostata o tirata a secco, a spese dello stesso, fermo restando ogni e qualsiasi altro rimedio, anche di legge, esperibile dalla Società nei confronti del Cliente medesimo.

E' vietato mettere in moto le eliche con l'unità ormeggiata.

Qualora un'unità affondi all'interno dello Specchio Acqueo, il Cliente sarà obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Società, previo nulla-osta delle Autorità Competente.

Articolo 14 - Disciplina dei transiti

Le unità in transito potranno ormeggiare gratuitamente nei posti barca ad esse riservati per un tempo massimo di dodici ore nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e per un massimo di tre volte nell'arco di ciascun mese dell'anno. Durante tali soste si applicheranno le tariffe vigenti per l'eventuale somministrazione dei soli servizi portuali.

Non sarà possibile accettare in transito le navi da diporto aventi stazza lorda pari o superiore alle 500 tonnellate e classificate "commercial yacht" (ossia navi destinate esclusivamente a noleggio per finalità turistiche). Questo sarà possibile solo se la struttura avrà approvato dall'autorità marittima il PFSA (Port Facility Security Assessment) e il PFSP (Port Facility Security Plan).

Le unità in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo in concessione solo dopo espressa autorizzazione della Società, in attesa dovranno mantenersi al di fuori dello specchio acqueo dell'Approdo Turistico, salvo che ciò sia compatibile con la sicurezza dell'unità e, in generale, della navigazione/portuale ovvero i casi di necessità/urgenza/emergenza.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle unità in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, registrare l'arrivo delle unità presso gli uffici della Società, fornendo le seguenti informazioni:

- nominativo del comandante e/o armatore dell'unità;
- nominativo del proprietario dell'unità;
- eventuale sigla di immatricolazione;
- nome dell'unità;
- dimensioni dell'unità;
- porto di partenza e porto di destinazione;
- durata della permanenza.

I Comandanti delle unità in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

Articolo 15 - Norme per la navigazione nelle acque portuali

L'entrata nell'Approdo Turistico è consentita alle sole Unità in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione conformemente al tipo e modello dell'Unità stessa..

La navigazione nello specchio acqueo dell'Approdo Turistico è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Competenti.

Durante le manovre di entrata ed uscita dall'Approdo Turistico e durante tutti gli spostamenti interni, le unità devono:

- a) seguire la mezzeria del canale di accesso;
- b) tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;
- c) rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
- d) mantenere una velocità non superiore a 3 nodi;
- e) dare precedenza alle unità in uscita.

La navigazione nelle acque dell'Approdo Turistico deve avvenire con la sola propulsione meccanica.

E' fatto divieto ad acquascooter o altri mezzi simili la circolazione nell'ambito portuale se non con specifica autorizzazione da parte della Società e nel rispetto dei limiti di velocità.

Sono escluse da tale limitazione le unità della Guardia Costiera e/o delle altre forze di polizia impegnate in situazioni di emergenza-soccorso-antiquinamento.

Articolo 16 - Divieti per il Cliente

Nelle acque dell'Approdo Turistico è vietato:

- l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatti salvi i casi di forza maggiore e di estrema necessità;
- gettare in mare rifiuti, olio, nafta e qualsiasi altro materiale che possa causare inquinamento, anche ottico, dell'ambiente marino;
- il lavaggio delle Unità con detersivi schiumosi e comunque non biodegradabili;
- ogni altra attività/operazione che possa pregiudicare, anche in maniera lieve, la sicurezza della navigazione portuale e dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'incolumità pubblica.

Nell'area dell'Approdo Turistico è inoltre vietato:

1. gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti, di qualsiasi genere, ivi inclusi i mozziconi di sigarette, sui pontili, sulle banchine ed in qualsiasi area dell'Approdo Turistico. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal "Piano di gestione dei rifiuti", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 15 maggio 2006, n. 600
2. imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose;
3. sprecare l'acqua in banchina durante il lavaggio delle unità;
4. occupare i pontili, le banchine e le aree non destinate al rimessaggio con unità di qualsiasi tipo e/o attrezzi/merci varie;
5. depositare esche e pesce vivo o morto nei cassonetti dei rifiuti o comunque abbandonarli in ambito portuale;
6. fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e sulle banchine;
7. l'impiego dei motori, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di manovra delle unità;

8. effettuare, a bordo delle unità (sia a terra che in acqua), lavori con uso fiamma senza la preventiva autorizzazione della Società e le prescritte autorizzazioni e/o nulla osta delle Autorità competenti;
9. il lavaggio della carena delle unità, se non presso i siti all'uopo previsti;
10. esercitare qualsiasi attività di:
 - pesca di qualunque genere;
 - immersioni e pesca subacquea;
 - la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi;
 - sci nautico/surfing/ windsurfing;
 - balneazione.

I trasgressori che non rispettino tali divieti, saranno denunciati alle Autorità Competenti.

Articolo 17 - Obblighi per la Società

Ferme restando le prescrizioni previste dall'atto concessorio, la Società è tenuta a garantire:

- il servizio antincendio ed antinquinamento come definito nei successivi articoli;
- la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (bitte, anelli, corpi morti e catenarie) per le unità;
- l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno degli specchi acquei dell'Approdo Turistico e dei beni demaniali rientranti nella concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali;
- l'illuminazione dell'Approdo Turistico;
- la piena funzionalità dei segnalamenti marittimi;
- l'assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
- il servizio di pronto intervento in caso di emergenza, al fine di porre in essere le azioni descritte nel proprio "Piano delle emergenze" e a disposizione delle autorità competenti. La Società deve, inoltre:
- disporre, a cura del proprietario, la rimozione e la custodia di unità in stato di abbandono, fonte di potenziale pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione. In caso di inadempienza dell'interessato, potrà procedere autonomamente a spostare o alare l'unità, con successiva azione di rivalsa nei confronti del Cliente;
- mantenere un registro o piano aggiornato delle unità presenti in porto;
- per le unità in transito, deve essere compilata e custodita apposita scheda, contenente le generalità complete del comandante, i dati principali e le caratteristiche tecniche dell'unità, il periodo di permanenza, il porto di provenienza e di destinazione ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- tenere armata ed equipaggiata almeno una unità a motore, riconoscibile da scritte laterali con la dicitura "Marina di Brindisi" e corredata, oltre che delle dotazioni previste, di un apparato radio VHF portatile e/o telefono cellulare, per pronto intervento e per le necessità connesse con la gestione dell'Approdo Turistico; tenere prontamente disponibili, all'interno del locale ufficio dell'Approdo Turistico, i numeri di telefono utili da utilizzare in caso di emergenza;
- comunicare telefonicamente alla Capitaneria di Porto, Dogana e la Polizia di Frontiera, per gli adempimenti di competenza, l'arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria;

- assicurare la reperibilità di proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore al giorno.

TITOLO II – TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

Articolo 18 – Accessi

L'accesso veicolare all'interno del Porto Turistico è consentito a coloro che vi sono autorizzati, con il rilascio di un apposito contrassegno o tessera con banda magnetica (badge) o altro simile strumento, che va esibito a richiesta del personale della Società.

L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro i quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dalla Società.

L'accesso al pubblico ai pontili è vietato al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza e comfort dei Clienti, con la fruizione pubblica degli spazi portuali. La Società si riserva la facoltà di limitare l'accesso del pubblico ai pontili anche attraverso l'installazione di apposite opere di chiusura.

Considerato che l'intero comprensorio del Porto è caratterizzato dalla presenza di banchine e pontili a bordo libero e necessariamente privi di parapetti o altre forme di protezione contro il rischio di cadute in acqua, e che, inoltre, le banchine ed i pontili possono essere abitualmente attraversati da cime di ormeggio, cavi e tubazioni, l'accesso pedonale e/o veicolare (ivi inclusi i velocipedi, ecc.) alle aree sopra indicate avviene sempre e comunque a rischio e pericolo degli utenti, con esplicita esclusione di ogni responsabilità della Società in caso di incidente.

E' espressamente vietato l'accesso veicolare, ivi incluso velocipedi, etc., sui pontili e le banchine ad eccezione dei mezzi utilizzati dal personale della Società.

Articolo 19 - Traffico veicolare

Il traffico veicolare all'interno del Porto deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale ed alla velocità massima di 20 Km/h.

Salvo specifica autorizzazione della Società, è vietato il transito veicolare sulle banchine e sui pontili, tranne che con gli eventuali mezzi messi a disposizione dalla Società.

Articolo 20 – Parcheggi

Il parcheggio di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

La rimozione forzata dei veicoli e dei rimorchi in divieto di sosta sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Società o di Ditte all'uopo incaricate.

Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito.

La Società si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi assegnati in godimento ai Clienti mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati nelle aree di parcheggio.

La Società potrà formare, qualora si rendesse necessario, un apposito elenco dei posti auto, denominato anche "Piano dei Parcheggi", che conterrà, per ciascun posto auto, il nominativo del Cliente ed ogni altra utile informazione.

In tal caso ciascun Cliente sarà tenuto a fruire del posto auto riservatogli, con espresso divieto di parcheggiare altrove. Il Cliente è tenuto, pertanto, a segnalare alla Società ogni variazione, anche solo temporanea, al Piano dei Parcheggi.

La Società si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano dei Parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Oltre ai parcheggi di cui ai precedenti articoli, la Società si riserva la facoltà di istituire altre aree parcheggio la cui fruizione sarà regolamentata.

TITOLO III – SERVIZI

Articolo 21- Servizi portuali

La Società cura, direttamente o indirettamente, nel rispetto delle norme di legge e/o regolamentari e/o ordinanze emanate dalle competenti Autorità/Enti, l'espletamento dei seguenti servizi portuali:

- 1) Amministrazione e Direzione del Porto;
- 2) Gestione delle unità in transito;
- 3) Servizio meteorologico;
- 4) Servizio radio VHF;
- 5) Servizio antincendio;
- 6) Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni;
- 7) Pulizia dello specchio acqueo dell'Approdo Turistico
- 8) Erogazione carburante.

Per quanto attiene l'assistenza all'ormeggio, il servizio sarà effettuato dal Gruppo degli Ormeggiatori di Brindisi per le unità aventi stazza superiore a 500 T.S.L., giusta decreto n° 34/2007 in data 01/10/2007 della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa, media ed alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità.

Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

Per i servizi di cui sopra, che saranno predisposti anche nella zona riservata alle unità in transito, si applica a favore della Società la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale, nonché le norme di cui all'articolo 1565 del Codice Civile.

La Società si riserva il diritto di modificare, aggiungere o eliminare uno o più dei servizi portuali nel tempo.

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi per i succitati servizi, laddove questi non siano compresi nella tariffa di ormeggio, la società avrà il diritto di sospendere la somministrazione e nei casi più gravi risolvere il relativo contratto di ormeggio.

Articolo 22 - Altri servizi

La Società potrà autorizzare operatori esterni per la fornitura di servizi diversi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di webcam, di assistenza tecnica di rimessaggio, di lavaggio e pulizia interna delle unità. In tutti i casi di fornitura di tali servizi, la Società potrà richiedere al Cliente di corrispondere il relativo importo al fornitore del servizio, restando la Società del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra le parti.

TITOLO IV- OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO

Premessa- La materia in questione è disciplinata da apposita Ordinanza, emanata dalla Capitaneria di Porto e con la quale è stato approvato il “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti alle navi all’ormeggio e alla fonda nel porto di Brindisi e negli approdi del Circondario marittimo di giurisdizione .

Articolo 23 – Generalità

All’interno dell’Approdo Turistico le unità possono effettuare rifornimento di combustibili liquidi utilizzando la stazione di distribuzione di carburanti ubicata presso il molo fisso.

E’ vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento e/o travaso anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema.

Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione dalla Società, quale che sia la quantità o la modalità del rifornimento;

Articolo 24 – Responsabilità

Ai fini del presente Titolo, si intendono responsabili delle operazioni di approvvigionamento/rifornimento idrocarburi, il conduttore dell’unità rifornita, la Società e l’operatore della stazione di rifornimento, ciascuno per il rispetto delle prescrizioni che seguono.

Articolo 25 - Prescrizioni da osservare

Le operazioni di rifornimento effettuate presso il distributore di carburanti all’interno del porto potranno essere eseguite osservando le seguenti prescrizioni a carico dei soggetti di seguito specificati.

La Società deve:

- assicurare che l’impianto sia in perfetta efficienza, anche ai fini della manutenzione;
- verificare che l’addetto garantisca un servizio di vigilanza e pronta reperibilità negli orari di apertura;
- curare che l’addetto mantenga efficiente e pronto all’uso i materiali antincendio e antinquinamento previsti;
- affiggere la segnaletica di sicurezza prescritta comprensiva del divieto di fumare;

- mantenere in evidenza i numeri di telefono utili in caso di emergenza (Capitaneria di Porto di Brindisi n. tel. 1530, Vigili del Fuoco n. tel. 115, Carabinieri n. tel. 112, Polizia di Stato n. tel. 113), nonché del personale in servizio e reperibile;
- verificare costantemente il rispetto da parte dell'operatore addetto all'impianto di rifornimento delle prescrizioni che seguono.

L'operatore addetto all'impianto di rifornimento deve:

- assicurare la disponibilità in sito, per il pronto uso, dei materiali antincendio e antinquinamento previsti;
- assicurare e garantire un servizio di vigilanza e pronta reperibilità negli orari di apertura;
- evitare il colaggio di carburante dalle manichette;
- non procedere alle operazioni qualora le unità da rifornire mantenga i motori in moto;
- evitare il rifornimento per le unità ormeggiate in seconda fila;
- vigilare affinché a terra, nelle immediate adiacenze dell'impianto e delle aree destinate al rifornimento, e a bordo dell'unità da rifornire non si fumi e non venga eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille;
- vigilare affinché durante le operazioni di rifornimento non sia presente personale estraneo alle operazioni.

Il conduttore dell'unità da rifornire, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve:

- mantenere pronti all'uso le dotazioni antincendio di cui è provvista l'unità;
- assicurarsi che sia mantenuto il divieto di fumare e/o accendere fiamme libere, per tutta la durata del rifornimento;
- adottare ogni accorgimento utile per prevenire situazioni di pericolo.

Alla banchina destinata al rifornimento è vietato l'ormeggio di unità che non effettuano operazioni di rifornimento.

In caso di sversamento, le operazioni di rifornimento devono essere immediatamente interrotte e l'addetto alle operazioni dovrà informare tempestivamente le Autorità Competenti, adottando, senza indugio, i provvedimenti di immediato intervento ed esecuzione.

TITOLO V –NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA, ANTINQUINAMENTO E ANTINCENDIO

Articolo 26 - Norme di comportamento e Sicurezza

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, durante la navigazione e la sosta nello specchio acqueo dell'Approdo Turistico è vietato l'uso del radar.

Nell'ambito dell'Approdo Turistico è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle unità, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16.00. E' vietato, in ogni caso, lasciare le unità all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate le emissioni sonore (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo, l'effettuazione di lavori rumorosi, e lo svolgimento di qualunque attività che possa

disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle unità, che comportino disagi o molestia agli altri Clienti, dovranno essere effettuati nell'area del Cantiere Navale.

È vietato immergersi in prossimità delle unità per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale specializzato, riconosciuto ed autorizzato dalla Società ed iscritto negli appositi registri tenuti dalle Autorità Competenti.

All'interno del Porto Turistico gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree dell'Approdo Turistico, possa arrecare molestia o disagio.

Articolo 27 - Norme di Sicurezza

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il Personale è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza assumere alcuna responsabilità al riguardo.

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

E' altresì tassativamente vietato ai Clienti ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

Articolo 28 - Norme Antinquinamento e Rifiuti

Viste le ordinanze dell'Autorità Portuale di Brindisi, in materia di raccolta di rifiuti (vedi Delibera di Giunta Regionale di approvazione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti n. 751 del 17/04/2015) prodotti da unità da diporto in riferimento al D.Lgs 24.6.2003 n. 182 "Piano di Gestione dei rifiuti", i Clienti dovranno conferire i rifiuti, previa dichiarazione degli stessi alla Società, esclusivamente negli appositi contenitori.

La Società ha posizionato dei contenitori per la raccolta dei rifiuti "da passeggio" nei quali è tassativamente vietato, anche ai sensi di legge, depositare i rifiuti provenienti dalle unità.

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito del Porto, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque dell'Approdo Turistico delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Chiunque abbia modo di constatare l'accidentale versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli, o pontili, ne deve dare immediato avviso alla Società.

Articolo 29 - Norme Antincendio

Sui pontili e sulle banchine e nelle immediate vicinanze è vietato lasciare sostanze o merci infiammabili.

Articolo 30 - Misure Antincendio

La Società si è dotata di impianti fissi e mobili al fine di intervenire in caso di incendio o di grave inquinamento al fine di limitare i danni in attesa dell'intervento delle Autorità Competenti.

I Clienti devono comunque osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Società di richiedere alle Autorità Competenti ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti in caso di riscontrata inosservanza delle suddette disposizioni:

1. provvedere all'aerazione del vano motore prima della messa in moto di motori a benzina;
2. controllare periodicamente che non vi siano residui da perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
3. controllare periodicamente che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
4. controllare che i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido siano adeguatamente areati;
5. controllare che gli estintori di bordo siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
6. mantenere i mezzi/dotazioni antincendio in buono stato di conservazione, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
7. evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'attacco elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
8. verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, gpl, etc.), che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e/o altro possibile innesco di incendio a bordo;
9. provvedere prioritariamente e rapidamente, in caso d'incendio, a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'unità ed allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, la Società e le Autorità Competenti, per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, azionando gli estintori presenti a bordo e/o in porto, attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

La Società, su disposizione delle Autorità competenti, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'unità con incendio a bordo e di allontanarla dall'Approdo Turistico. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del Cliente, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere dell'Approdo Turistico.

E' vietata altresì la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di autoveicolo, il deposito di merci o qualsiasi altro intralcio al rapido impiego delle prese idriche della rete antincendio del porto, idoneamente indicata mediante segnaletica orizzontale e verticale.

TITOLO VI- UNITA' IMMOBILIARI E ATTIVITA' COMMERCIALI PORTUALI

Nell'Approdo Turistico sono presenti le seguenti tipologie di unità immobiliari:

- ristorante/bar;
- locale commerciale;
- box;
- ripostigli;
- capannone per il rimessaggio (in fase di allestimento).

Articolo 31 - Disciplina delle Attività

Il Cliente deve usare l'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, dal presente Regolamento Portuale, né produrre rumori o arrecare in qualsiasi modo disturbo agli altri Clienti.

In particolare, al fine di salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo dei Clienti, dovrà essere limitato nel tempo l'uso di apparecchi riproduttori di suoni, il cui volume dovrà essere tenuto comunque ad un livello massimamente ridotto.

Fermi restando gli obblighi di legge, le disposizioni comunali al riguardo, i titolari di attività commerciali potranno tenere aperti i locali dalle ore 6 alle ore 2 di notte. Dopo le ore 22 l'utilizzo della musica dovrà avvenire in modo da non arrecare disturbo ai fruitori del Porto; la Società, esclusivamente in caso di preventiva richiesta, potrà concedere deroghe per specifici eventi. In particolare, i calendari degli eventi in programmazione dovranno essere comunicati e concordati preventivamente con la Società per la migliore gestione dell'area dell'Approdo Turistico. In ogni caso il Cliente non potrà dare corso alla programmazione senza aver ottenuto una preventiva ed espressa autorizzazione da parte della Società.

Il Cliente è l'unico ed esclusivo responsabile dell'organizzazione degli eventi dallo stesso promossi. E' tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni emanate da SIAE e Autorità Competenti, con ciò esonerando e tenendo indenne la Società da ogni eventuale responsabilità.

La mera autorizzazione della Società ad effettuare l'evento non costituisce deroga al comma precedente.

I Clienti delle attività commerciali si obbligano a mantenere l'immagine delle relative attività adeguata allo standard commerciale dell'Approdo Turistico e dovranno comunicare preventivamente, secondo un piano annuale, i turni di riposo e i periodi di chiusura.

Per ciò che attiene i segni distintivi delle attività poste in essere dai Clienti (insegna, targa o bacheca) questi dovranno preventivamente essere concordati con la Società in relazione alle caratteristiche e al posizionamento, al fine di garantire un'immagine omogenea del Porto.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Titolo VI costituisce grave inadempienza e potrà dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 32 - Foro Competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il foro di Brindisi.

Brindisi, li _____

Per Presa Visione e ricevuta

POSTI BARCA

da 6 mt.	6 x 3	125
da 8 mt.	8 x 3.5	108
da 9 mt.	9 x 3.5	111
da 10 mt.	10 x 4	94
da 12 mt.	12 x 4.5	84
da 15 mt.	15 x 5	72
da 18 mt.	18 x 5.5	27
da 20 mt.	20 x 6	5
da 25 mt.	25 x 6.5	6
da 30 mt.	30 x 7.5	4
da 35 mt.	35 x 8.5	2

Totale 638

TRANSITO

da 6 mt.	6 x 3	13
da 8 mt.	8 x 3.5	11
da 9 mt.	9 x 3.5	11
da 10 mt.	10 x 4	10
da 12 mt.	12 x 4.5	9
da 15 mt.	15 x 5	7
da 18 mt.	18 x 5.5	3
da 20 mt.	20 x 6	1
da 25 mt.	25 x 6.5	1
da 30 mt.	30 x 7.5	1
da 35 mt.	35 x 8.5	1

Totale 68

SENO DI BOCCHIE DI PUGLIA

